

## Cap. VIII

### QUALI SONO I DIRITTI E I POTERI DEL BENEFICIARIO?

#### SOMMARIO

- 8.1. Il beneficiario, in seguito al decreto che istituisce l'AdS, diviene legalmente incapace di agire?
- 8.2. In che cosa la condizione formale del beneficiario si differenzia rispetto a quella dell'interdetto e dell'inabilitato?
- 8.3. Vi sono atti che il beneficiario continua a poter compiere da solo, in modo autonomo?
- 8.4. Il beneficiario può conferire a terzi una procura generale?
- 8.5. Il beneficiario può porre in essere gli atti c.d. personalissimi, quelli cioè che coinvolgono scelte del tutto intime e soggettive?
- 8.6. Il g.t. potrà impedire al beneficiario il compimento di un atto personale, per esempio vietargli di sposarsi o di riconoscere un figlio, etc.?
- 8.7. Nel caso in cui il beneficiario non sia in grado di compiere da sé atti di natura personale, relativi a rapporti familiari (come la separazione o il divorzio), in che modo verrà assicurato l'esercizio dei relativi diritti fondamentali della persona?
- 8.8. Il beneficiario dell'AdS ha diritto di conservare le proprie abitudini di vita e le proprie relazioni affettive?
- 8.9. Nel caso in cui sia lo stesso assistito a chiedere che la sua capacità d'agire venga limitata, in relazione a determinati atti (onde sottrarsi a condizionamenti esterni che egli non riesce a contrastare), come dovrà comportarsi il g.t.?
- 8.10. Che accade qualora il beneficiario ponga in essere atti che gli sono (stati) vietati nel suo stesso interesse?
- 8.11. Il beneficiario, se con la propria condotta arreca danni a terzi, dovrà risponderne?

#### **8.1. Il beneficiario, in seguito al decreto che istituisce l'AdS, diviene legalmente incapace di agire?**

L'applicazione dell'AdS è destinata - salvo che in ipotesi peculiari, del tutto limitate - a non privare l'interessato della capacità d'agire, neppure in minima parte.

Diversamente da quanto avviene per l'interdizione (e per l'inabilitazione), con la nuova misura di protezione viene fortemente implementata la sovranità progettuale e decisionale del beneficiario; e si conservano intatte, di regola, la dignità e le prerogative personali dello stesso.

E' questo, anzi, uno dei tratti di spicco della legge. *Non abbandonare e non mortificare*: in detta formula, è stato affermato, deve ravvisarsi il vero *Leit-motiv* della riforma approvata nel 2004.

Si è scritto anche: l'interdizione è una risposta che "toglie", l'amministrazione di sostegno è un istituto che "dà" alla persona. Una protezione messa a disposizione dal diritto, in altri termini, senza svilire o degradare chi la utilizza - come risulta chiaramente dall'art. 1 della legge 6: "*finalità di tutelare ... le persone prive in tutto o in parte di autonomia, con la minore limitazione possibile della capacità di agire*".

## **8.2. In che cosa la condizione formale del beneficiario si differenzia rispetto a quella dell'interdetto e dell'inabilitato?**

Il beneficiario dell'AdS continua a poter compiere, di norma, tutte le operazioni della vita quotidiana e a potersi occupare autonomamente dei suoi interessi, così come faceva prima - seppure affiancato, in misura più o meno significativa, dall'amministratore di sostegno.

L'ampiezza delle facoltà di quest'ultimo varierà secondo la condizione specifica dell'assistito, cioè del maggiore o minor *tasso di inadeguatezza* funzionale: potendo andare dalla soglia tecnica della semplice assistenza, a quella della rappresentanza (aggiuntiva e parallela), a quella della rappresentanza attribuita al vicario in via esclusiva.

Per l'insieme dei negozi o dei settori non considerati espressamente nel decreto giudiziale, il soggetto continua a poter agire interamente da solo: tutto esattamente come prima; e va sottolineato come quest'ultima indicazione disciplinare all'insegna della libertà/sovranità - inimmaginabile nell'ambito dell'interdizione o dell'inabilitazione (che sono risposte costruite "dall'alto", prendere o lasciare) - valga per tutti quanti i casi *sub* (a), (b) e (c).

(a) Nel primo caso allora, come s'è visto trattando dei poteri dell'amministratore di sostegno (v. *retro*), il beneficiario viene ad essere soltanto *affiancato*, non già sostituito, lungo le varie iniziative da attuare: continuerà a porre in essere gli atti in questione, di sua volontà, opportunamente (necessariamente) accompagnato però dall'amministratore.

(b) Nel caso della rappresentanza *aggiuntiva* (e parallela), invece, l'amministrato viene ad essere *sostituito* dal vicario per l'effettuazione dei negozi che interessano; l'amministratore potrà, volendo, fare tutto quanto da solo (ed è ciò che avverrà probabilmente, dal momento o che il giudice così ha previsto): ma il beneficiario *continua anche lui* a poter porre in essere per suo conto, se lo desidera, quel certo atto (ad es. la riscossione della pensione).

(c) Tale possibilità gli sarà *negata* invece (qualora ciò si renda necessario, per meglio salvaguardare la sua posizione) allorquando la rappresentanza sia stata stabilita, dal giudice, come *esclusiva*.

## **8.3. Vi sono atti che il beneficiario continua a poter compiere da solo, in modo autonomo?**

Vi è tutta una fascia di atti (definiti anche minimi) che comprende le operazioni più semplici della vita quotidiana: quelle che chiunque è in grado, normalmente, di compiere da solo - ordinare un bicchiere d'acqua al bar, regalare dei cioccolatini o comprare un giornale, inserire alcune monetine nel parchimetro ed estrarne il biglietto per la sosta dell'auto, e così via.

Questa rosa di operazioni elementari, come dispone l'ultimo comma dell'art. 409 c.c. non è mai espropriabile dal sistema: "*il beneficiario può in ogni caso compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana*". La norma suona ben chiara: "in ogni caso", e cioè indipendentemente dalle eventuali indicazioni di cui al provvedimento giudiziale.

E' pur vero - osserviamo - che i decreti istitutivi si premurano, di solito, di sottolineare e confermare espressamente (il mantenimento di) tale facoltà gestionale del beneficiario. Tra i tanti esempi: Trib. Cesena, 11 aprile 2006; Trib. Bologna, sez. dist. Imola, 2 gennaio 2006; Trib. Pinerolo, 4 novembre 2004.

Per il resto, va sottolineato come gli atti che non sono stati riservati alla gestione esclusiva dell'amministratore, rimarranno - tutti quanti - nella sfera di titolarità/sovranità del beneficiario: questi continuerà cioè a poterli compiere liberamente, conservando, riguardo ad essi, una piena capacità di agire.

## **8.4. Il beneficiario può conferire a terzi una procura generale ?**

Nulla impedisce, in linea di principio, che la persona sottoposta ad AdS possa conferire una procura - anche generale - a persona diversa dall'amministratore di sostegno; ciò in quanto il beneficiario conserva, ai sensi dell'art. 409 c.c., la capacità di agire per tutti gli atti che non sono riservati alla rappresentanza esclusiva o all'assistenza necessaria dell'amministratore.

Va da sé che tale procura risulterà inoperante riguardo agli atti che siano, per ipotesi, attribuiti alla rappresentanza esclusiva del vicario.

Recentemente, il Tribunale di Napoli si è pronunciato relativamente a tale fattispecie, negando la possibilità di sospensione in via cautelare dell'efficacia della procura (Trib. Napoli, 14 maggio 2007).

### **8.5. Il beneficiario può porre in essere gli atti c.d. personalissimi, quelli cioè che coinvolgono scelte del tutto intime e soggettive?**

A differenza dell'interdetto, il beneficiario dell'AdS conserva intatta la propria capacità in ordine agli 'atti personali' o 'personalissimi': dovendosi intendere - con tale espressione - le determinazioni negoziali che coinvolgono gli *aspetti più intimi* della persona, i sentimenti, le scelte religiose e morali, i momenti domestici, etc..

Ad esempio: rientrano nella categoria in esame - pur non formalizzata espressamente entro il codice civile - il matrimonio, le convenzioni matrimoniali, gli atti riguardanti la filiazione (come il riconoscimento di un figlio naturale, o il disconoscimento del figlio legittimo), gli atti dispositivi dei propri beni di cui al 2° libro del c.c. (donazione, testamento), le scelte connesse alla separazione personale e al divorzio, etc.

E' stata avanzata la lettura secondo cui tali atti, data la loro natura, potrebbero in realtà venir posti in essere soltanto ed esclusivamente dall'interessato - e non sarebbero, di conseguenza, mai delegabili all'amministratore di sostegno.

Approvare una simile tesi significherebbe, in verità, escludere ogni possibilità di (oggettivo) esercizio di quei diritti fondamentali, allorché l'interessato non sia lui stesso in grado di porre in essere i relativi atti.

E' venuto affermandosi così - ed è un orientamento meritevole di essere approvato - l'indirizzo (di quella parte dei g.t. che è) favorevole all'estensione dei poteri di assistenza e di rappresentanza anche con riferimento agli atti di natura personale, qualora ciò corrisponda al bene dell'assistito.

Va da sé che quest'ultimo dovrà venire costantemente informato dall'amministratore, in proposito, nonché coinvolto - per quanto possibile - nelle scelte via via da assumere.

### **8.6. Il g.t. potrà impedire al beneficiario il compimento di un atto personale, per esempio vietargli di sposarsi o di riconoscere un figlio, etc.?**

Risposta positiva: sarà opportuno/provvidenziale che si provveda talvolta a impedire, attraverso un'indicazione posta specificamente dal g.t., il compimento di questo o quell'atto di natura personale - e ciò al fine di salvaguardare l'amministrato da un *rischio di danno esistenziale* per sé o per il suo patrimonio (un caso non raro è quello dell'anziano della quarta età, deciso a sposare la giovanissima badante extracomunitaria che si occupa di lui, ansioso di farle avere tutti i suoi beni, convinto magari di essere sentimentalmente adorato).

La possibilità di tale limitazione della capacità d'agire, per opera del g.t., è prevista esplicitamente dall'ultimo comma dell'art. 411 c.c.. S'intende che il decreto recante tale impedimento dovrà essere adeguatamente motivato (un caso singolare è quello affrontato da Trib. Trieste, 28 settembre 2007).

**8.7. Nel caso in cui il beneficiario non sia in grado di compiere da sé atti di natura personale, relativi a rapporti familiari (come la separazione o il divorzio), in che modo verrà assicurato l'esercizio dei relativi diritti fondamentali della persona?**

In ipotesi del genere, il g.t. attribuirà all'amministratore di sostegno un potere di assistenza o, a seconda dei casi, di rappresentanza - in modo da far sì che l'esercizio del diritto abbia effettivamente luogo: cioè che l'atto in questione vada a compimento.

Così, ad esempio, allorché si tratti di raggiungere un accordo in merito alla separazione personale, oppure quando occorra formalizzare una domanda di scioglimento del matrimonio.

**8.8. Il beneficiario dell'AdS ha diritto di conservare le proprie abitudini di vita e le proprie relazioni affettive ?**

E' evidente che sì.

Rimandiamo a due applicazioni interessanti sul punto: Trib. Trib. Modena, 2 marzo 2007; Trib. Roma, 22 febbraio 2007. Con il secondo di detti provvedimenti il g.t. ha incaricato l'amministratore di sostegno di regolamentare e organizzare gli incontri tra la madre beneficiaria e ciascuno dei figli, in modo da preservare i reciproci rapporti, stante l'esistenza di conflittualità tra i figli.

**8.9. Nel caso in cui sia lo stesso assistito a chiedere che la sua capacità d'agire venga limitata, in relazione a determinati atti (onde sottrarsi a condizionamenti esterni che egli non riesce a contrastare), come dovrà comportarsi il g.t.?**

La risposta a tale quesito non può essere a senso unico. Dipenderà, volta per volta, dalle condizioni psichiche della persona.

Per meglio dire: nessuna ablazione della capacità d'agire potrà giustificarsi, di regola, allorché la persona richiedente vanta una sufficiente lucidità mentale - accusando solo estremi di *soggezione psicologica* (non già psicopatologica) verso un familiare o un terzo. Limitare, in tale situazione, la capacità d'agire della persona darebbe luogo, verosimilmente, ad applicazioni eccessive e distorte del nuovo fronte di protezione (per un'applicazione in tal senso, si veda Trib. Trieste, decr. 24 marzo 2006).

Diverso il caso in cui la difficoltà per il soggetto fragile di contrastare comportamenti - minacciosi - altrui, dipenda da uno stato di vera e propria sofferenza psichica/clinica, tale da privare la persona in esame della lucidità mentale (anche se sarà meno frequente, qui, l'ipotesi di un amministrato volto a invocare lui stesso la propria 'incapacitazione').

**8.10. Che accade qualora il beneficiario ponga in essere atti che gli sono (stati) vietati nel suo stesso interesse?**

Tali atti potranno essere annullati giudizialmente, su domanda dello stesso beneficiario, dell'amministratore di sostegno, del pubblico ministero, degli eredi del beneficiario.

La domanda va proposta entro cinque anni dalla cessazione dell'amministrazione di sostegno.

**8.11. Il beneficiario, se con la propria condotta arreca danni a terzi, dovrà risponderne?**

Occorre operare una distinzione a seconda che l'illecito sia stato compiuto dal beneficiario (*a*) nel pieno possesso delle capacità intellettive e cognitive, (*b*) oppure in condizioni di incapacità di intendere e di volere.

Diverso, infatti, il regime di responsabilità applicabile nelle due ipotesi.

Qualora l'illecito sia stato compiuto da persona capace di intendere e di volere, ben poco importerà che egli sia, o meno, beneficiario di amministrazione di sostegno; comunque l'autore sarà chiamato a rispondere secondo lo schema generale dell'*art. 2043 c.c.*

Qualora, al contrario, l'autore dell'illecito, nonché beneficiario dell'AdS, versasse in condizioni di incapacità naturale (cioè mancasse del senso del bene e del male, al momento del fatto), si dovrà fare capo alle regole stabilite dagli artt. 2046 e 2047 c.c.: l'incapace non sarà chiamato a rispondere direttamente, mentre *il risarcimento sarà dovuto da chi era tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che il sorvegliante provi di non avere potuto impedire il fatto.*

Aggiunge la seconda norma, peraltro, che - qualora il danneggiato non abbia potuto ottenere il risarcimento dal 'sorvegliante' - il giudice potrà condannare lo stesso autore dell'illecito (dunque, l'incapace naturale) a corrispondere un'equa indennità; tenuto conto, fra l'altro, delle condizioni economiche del responsabile.